

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2007 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, *Adoxophyes orana granulovirus*, solfato di alluminio, amisulbrom, *Aureobasidium pullulans* (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, *Bacillus pumilus* QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, *Candida oleophila* di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di sodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thien carbazone, valifenalate e fosforo di zinco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽²⁾ indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre la parte B indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la parte E indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione.
- (2) Le approvazioni delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, acechinocil, solfato di alluminio, amisulbrom, azadiractina, bupirimate, *Candida oleophila* di ceppo O, chlorantraniliprole, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9901, pendimetalin, prosulfuron, quinmerac, acido S-Abscissico, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thien carbazone, valifenalate e fosforo di zinco scadranno tra il 30 aprile 2024 e il 31 ottobre 2024. Tuttavia dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740⁽³⁾ della Commissione si applicherà a tali sostanze attive e anticiperà di tre mesi la data di presentazione del fascicolo a sostegno del rinnovo dell'approvazione, è necessario prevedere una breve proroga dei rispettivi periodi di approvazione per mantenere la data di presentazione del fascicolo richiesta a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione⁽⁴⁾, in quanto i richiedenti hanno bisogno di tempo per preparare e presentare i fascicoli nel formato richiesto.
- (3) Inoltre, per quanto riguarda l'emamectina, dalle informazioni fornite dal richiedente risulta che sono stati registrati ritardi nella preparazione del fascicolo relativo al rinnovo a causa della pandemia di COVID-19, nonostante i massimi sforzi compiuti dal richiedente per limitarli. Lo Stato membro relatore designato per l'emamectina, i Paesi Bassi, ha convenuto in via eccezionale di accettare la presentazione della domanda di rinnovo dell'approvazione come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro il 30 novembre 2021. Pertanto il periodo di approvazione dell'emamectina dovrebbe essere prorogato anche tenendo conto di tale termine aggiuntivo.
- (4) Inoltre, per quanto riguarda il chlorantraniliprole, dalle informazioni fornite dal richiedente risulta che sono stati registrati ritardi nella preparazione della domanda di rinnovo a causa della pandemia di COVID-19, nonostante i massimi sforzi compiuti dal richiedente per limitarli. Lo Stato membro relatore designato per il chlorantraniliprole, l'Irlanda, ha convenuto in via eccezionale di accettare la presentazione della domanda di rinnovo dell'approvazione come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro il 31 dicembre 2021. Pertanto il periodo di approvazione del chlorantraniliprole dovrebbe essere prorogato anche tenendo conto di tale termine aggiuntivo.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione del 20 novembre 2020 che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

